

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1272)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONALDI, ROBBA e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1973

Istituzione della Provincia di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della istituzione della provincia di Rimini è stato posto da tempo all'attenzione del Parlamento secondo i voti ripetutamente espressi dalle popolazioni locali: è del 20 marzo 1957 il primo disegno di legge al riguardo dovuto all'iniziativa degli onorevoli Marzotto e Simonini, seguito da un secondo disegno di legge presentato il 10 ottobre 1959 da un gruppo di deputati in cui figurano autorevolmente gli onorevoli Simonini, Pertini, Bersani ed altri e da altri ancora tra cui quello d'iniziativa rispettivamente del deputato Bignardi e del senatore Zannini. Tali disegni di legge, pur essendosene iniziato il prescritto *iter* parlamentare, non giunsero al voto conclusivo, e decadde per la fine delle legislature II, III e V.

Ripresentando in questa legislatura, con alcune modifiche, il disegno di legge, già presentato nella passata legislatura, tendente ad istituire la provincia di Rimini, ricapiteremo brevemente i motivi che suffraga-

no tale disegno di legge, non senza fare esplicito riferimento ai motivi adottati dagli onorevoli colleghi che presentarono i disegni di legge precedenti, motivi ampiamente illustrati nelle relazioni che accompagnarono tali disegni di legge.

Si tratta, in sostanza, di organizzare un idoneo ente amministrativo, un territorio storicamente, geograficamente ed economicamente ben definito. Tale territorio risponde a caratteristiche di omogeneità, esplicitamente riconosciute dai 20 comuni che hanno espresso il voto di vedere costituita la provincia di Rimini: trattasi di 20 comuni che verrebbero staccati dalla provincia di Forlì. Ciascuna delle predette 20 amministrazioni comunali ha espresso la propria volontà di aderire all'istituenda provincia di Rimini con apposite delibere, spesso confermate in più occasioni. Tutte le organizzazioni locali di categoria, sindacali, religiose, economiche, culturali e scolastiche hanno aderito al comitato promotore « Rimini pro-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vincia ». Hanno inoltre aderito tutte le rappresentanze locali dei partiti politici.

In pratica l'istituenda provincia, la cui estensione territoriale risulta dalla cartina allegata, conterebbe su una superficie territoriale e su una popolazione del tutto congrue rispetto ai fini che si propone di conseguire il presente disegno di legge; raggiungerebbe infatti una popolazione di oltre 230 mila abitanti, con una percentuale elevatissima di addetti all'attività turistica che rappresenta la principale attività della zona.

* * *

Dal punto di vista geo-economico un rapido sguardo alla carta topografica allegata persuade della naturale unità geografica della costituenda provincia, che si configura grosso modo come un quadrilatero a lati frastagliati: è evidente la posizione centrale di Rimini rispetto al territorio della istituenda provincia. Si consideri, infatti, che Sant'Arcangelo di Romagna, estremo comune a nord-ovest della costituenda provincia, mentre dista 40 chilometri dall'attuale capoluogo provinciale di Forlì, disterebbe solo chilometri 10 dal nuovo capoluogo provinciale di Rimini.

Ragioni storiche confortano il nostro assunto. Rimini fu provincia in epoca romana; lo rimase durante l'Esarcato bizantino (Pentapoli Marittima), lo ridivenne nel periodo napoleonico (Dipartimento del Rubicone). Nel corso della storia unitaria d'Italia, il problema della provincia di Rimini affiorò in ripetute occasioni. Già nel 1909 una legge Saracco incluse Rimini tra un esiguo numero di nuove provincie di cui si prevedeva la istituzione. Ancora nel 1928 la città Rimini sembrò raggiungere la sua antica e fondata aspirazione, ma occulte manovre fecero rientrare il provvedimento allorchè stava per essere reso di pubblica ragione.

Va ricordato che Rimini ha ormai raggiunto un'importanza determinante in molti settori della vita pubblica: il turismo riminese ha una fama più che italiana, europea, universalmente riconosciuta. I presentatori del presente disegno di legge sono convinti che

la costituzione della provincia di Rimini favorirebbe lo sviluppo integrato del territorio della nuova provincia, in particolare l'integrazione tra il fiorentissimo turismo balneare e l'incipiente turismo delle propaggini appenniniche.

Non sottolineeremo ulteriormente l'importanza turistica di Rimini e del riminese dove oltre 50.000 sono gli addetti all'attività turistica, con 3.500 alberghi e pensioni ed una disponibilità di oltre 185.000 camere. L'afflusso dei turisti italiani nell'ultima stagione turistica è stato superiore ad 1.000.000 di unità; l'afflusso dei turisti stranieri pari a circa 500.000 unità con un numero di presenze che possiamo calcolare in 20.000.000 ed un movimento di capitali valutabile attorno a 110 miliardi di cui parte cospicua in valuta straniera.

Se gli onorevoli senatori vorranno favorire con il loro voto positivo il presente disegno di legge, è innegabile che il litorale riminese che si stende da Bellaria a Cattolica ed il suo retroterra ricco di fervida operosità in atto e di ampia possibilità di ulteriore sviluppo potrà essere confortato nel suo lavoro dall'autonomia provinciale e dal disporre direttamente *in loco* di quegli organi tecnici e propulsori che sono propri di un capoluogo di provincia.

* * *

Il comune di Rimini è oggi territorialmente tra i più vasti d'Italia; per popolazione (circa 123.000 abitanti) Rimini figura tra le prime 35 città italiane e precede oltre 30 città attualmente capoluoghi di provincia. Intenso vi è il traffico aereo che colloca l'aeroporto di Miramare di Rimini tra i primi d'Italia per numero di apparecchi e di passeggeri provenienti da ogni parte del mondo. Ma l'attività turistica, e l'importanza di Rimini sotto questo profilo è troppo nota perchè si debbano spendere altre parole per illustrarla.

Pochi dati relativi alle altre attività economiche dell'istituenda provincia. L'attività agricola vi è tradizionale e, pur risentendo della crisi generale dell'agricoltura italiana,

si avvale della forte presenza di forestieri che ha portato ad una rilevante specializzazione nel campo delle produzioni ortive, frutticole, vinicole e zootecniche. In fase di notevole sviluppo è l'industria: le Officine ferroviarie di Rimini sono di interesse nazionale ed assorbono un notevole numero di addetti. Gli altri settori rilevanti dell'industria riminese sono il cementiero, il metalmeccanico, i pastifici e la fabbricazione di mobili. Il settore edilizio impegna capitali ed addetti in misura rilevantissima; largo il giro di affari del settore artigiano e di quello commerciale in funzione del movimento turistico. L'attività marittima vede in promettente sviluppo la marina velica da diporto con 13 cantieri operanti sulla riviera riminese, e il tradizionale settore della pesca per il quale Rimini può considerarsi il più grosso mercato ittico dell'Adriatico centrale. Notevoli i traffici marittimi per i giganti durante il periodo estivo.

* * *

Onorevoli senatori, i dati esposti fanno ritenere che la creazione della provincia di Rimini seppure possa comportare una spesa per lo Stato, tuttavia rappresenti in definitiva un vero e proprio investimento pubblico destinato a dare notevoli frutti per effetto delle maggiori entrate derivanti dall'inevitabile incremento che raggiungerà ogni settore produttivo della zona. È inoltre da tenere presente che oltre a quanto finora esposto vi sono vari altri elementi positivi di non trascurabile valore quali: l'esistenza a Rimini del Tribunale, di una sezione del Genio civile, della Conservatoria delle ipoteche (di recente istituzione), dell'Ispettorato

dell'agricoltura, di una sezione dell'Amministrazione provinciale, dell'Ufficio del registro, dell'Ufficio del catasto. Ciò suffraga la ragione obiettiva e reale del presente disegno di legge, per la quale si attende fiduciosi il giudizio favorevole del Parlamento.

Lungi dal nuocere alla vita economica, politica ed amministrativa delle altre provincie emiliane, l'istituzione della provincia di Rimini concorrerà ad assicurare un più armonico ed equilibrato assetto sociale, economico, amministrativo e politico della Regione.

Gli stessi consigli comunali, le forze politiche, sindacali, economiche, professionali, richiamandosi al disposto dell'articolo 133 della Costituzione, hanno sottolineato, in recenti manifestazioni pubbliche la validità sempre più viva e sentita dell'iniziativa in favore della istituzione della « provincia di Rimini », iniziativa che rispecchia, più di ogni altra soluzione, le speranze, le richieste e le giuste aspirazioni delle popolazioni interessate. Queste ultime sono quelle dei Comuni facenti parte dell'attuale provincia di Forlì e cioè: Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Delle speranze ed attese suddette, che non possono essere ulteriormente disattese o mortificate, il Parlamento vorrà tenere conto approvando il presente disegno di legge entro i termini più brevi possibili sì che alla fine sia resa giustizia alle popolazioni interessate da tempo in attesa di un legittimo meritato riconoscimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È istituita la provincia di Rimini con capoluogo Rimini, i cui confini territoriali sono riportati nell'allegato e comprendente i 20 Comuni sotto elencati:

Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana, Verucchio (circondario di Rimini).

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le amministrazioni provinciali di Rimini e di Forlì, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

Art. 3.

Il personale della nuova provincia di Rimini sarà tratto, in quanto possibile, da quello della attuale provincia di Forlì.

Art. 4.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura ed altri organi di Forlì e relativi a cit-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Rimini.

Art. 5.

Il Governo è autorizzato a procedere, per quanto occorra, alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie onde porle in armonia con la nuova ripartizione provinciale.

Art. 6.

I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad approvare, per la relativa spesa, le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 7.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi provinciali.

La provincia e gli altri enti provvedono, relativamente agli uffici ed organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ALLEGATO

